

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE. COM(2022) 457 final	8
--	---

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 21 febbraio 2023.

Audizione del presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), Giacomo Lasorella, nell’ambito dell’esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE. COM(2022) 457 final.

L’audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 febbraio 2023. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE. — Interviene il sottose-

retario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 16.05.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica. C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone.
(Seguito dell’esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2022.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il comitato ristretto ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge, che è già stato anticipato a tutti i componenti delle Commissioni, è stato pubblicato sulla piattaforma GeoCamera ed è dispo-

nibile in distribuzione. Chiede quindi se vi siano deputati che intendono intervenire.

Antonio CASO (M5S), preso atto che alcune modifiche proposte dal suo gruppo sono state accolte nel testo unificato, chiede la ragione del rigetto di alcune osservazioni. Con riferimento all'articolo 2, comma 3, evidenzia che anche se l'obiettivo è quello di frenare la pirateria, bisogna stare attenti a non creare blocchi eccessivi. Pertanto la proposta del suo gruppo era stata quella di prevedere un limite temporale all'inibizione di una determinata fonte, specialmente se si parla di indirizzi IP; ciò in quanto c'è il rischio che restino bloccati altri servizi. Propone, in alternativa, una verifica periodica perché bloccare un indirizzo IP in modo permanente non può essere una soluzione.

Sull'articolo 2, comma 4, apprezza l'accoglimento della loro istanza circa la responsabilità della segnalazione. Tuttavia, esprimendo alcuni dubbi in merito al funzionamento della piattaforma, suggerisce di prevedere una prova documentale a corredo della segnalazione dell'illecito da parte dei detentori dei diritti cui deve competere la responsabilità della segnalazione medesima che non può consistere in un mero elenco di indirizzi o di domini. Ricorda che in proposito il suo gruppo aveva suggerito di lasciare all'Agcom la definizione della prova a dell'illecito.

Dopo aver espresso apprezzamento per l'accoglimento nel testo unificato affinché di una proposta del suo gruppo volta a non eludere l'Autorità, osserva che le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 2 entrano troppo nello specifico e che il loro carattere tecnico potrebbe meglio essere oggetto di un successivo tavolo tecnico. Esprime invece forti perplessità in merito alle pene previste che presuppongono l'equiparazione del reato di pirateria a reati ben più gravi. Ritiene pertanto che su tale aspetto sarebbe necessario un ragionamento più approfondito.

Sull'articolo 7, comma 2, invita ad una riflessione rispetto al termine di sei mesi previsto per la realizzazione della piattaforma che ritiene insufficiente perché sia testata e sviluppata in modo idoneo a scon-

giurare eventuali tentativi di una sua manomissione.

Infine, con riferimento all'articolo 8, comma 2, invita a ragionare in merito alla congruità delle disposizioni finanziarie che prevedono un incremento delle contribuzioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per un ammontare complessivo annuo pari a 1 milione di euro, nel limite massimo dell'1 per mille.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, nel sottolineare la proficua collaborazione in seno al comitato ristretto che ha consentito di giungere all'elaborazione di un testo ampiamente condiviso, illustra due proposte di modifica ai commi 2 e 4 dell'articolo 2. Riferisce, in proposito, che la modifica al comma 2, è volta a rendere efficace la tutela rendendo possibile il blocco in maniera dinamica permettendo di coprire sia gli indirizzi esistenti al momento dell'emissione dell'ordine che quelli futuri su cui verrà individuata la trasmissione di contenuti della stessa natura. Precisa che su questo principio funziona la *best practice* in questo settore e cioè la tutela delle partite della *Premier league* in Gran Bretagna. Evidenzia poi che la modifica proposta al comma 4, invece, si rende necessaria ai fini dell'efficacia del procedimento: precisa al riguardo che è indispensabile che il titolare dei diritti – o il suo avente causa – possa comunicare direttamente agli ISP la lista aggiornata degli indirizzi da bloccare. Una procedura che preveda la necessità di passare da AGCOM per ogni futura segnalazione sarebbe ingiustificatamente complessa, implicherebbe tempistiche non conciliabili con la tutela degli eventi *live* oltre che un elevato carico di lavoro su AGCOM al di fuori dei canonici orari di lavoro (l'autorità riceverebbe infatti le liste durante la diretta delle partite). Appare quindi più opportuno allora che i titolari dei diritti comunichino direttamente gli indirizzi agli ISP, tenuto conto che si assumono la responsabilità di quanto segnalato.

Valentina GRIPPO (A-IV-RE), dopo aver ringraziato per l'accoglimento dei suggerimenti

menti del suo gruppo nel testo unificato elaborato dal comitato ristretto, sottolinea che sta finalmente vedendo la luce una legge sulla quale si sta ragionando da anni. Esprime l'avviso, tuttavia, che nonostante la proposta sia volta a prevenire e reprimere in senso ampio la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, le disposizioni sembrano focalizzarsi sul danno finanziario provocato solo dalla diffusione di contenuti sportivi e cinematografici, mentre la tutela della proprietà intellettuale va garantita per tutti i contenuti culturali. Preannunciando la presentazione di alcune proposte emendative al testo elaborato dal comitato ristretto, ne anticipa i contenuti precisando che riguarderanno in particolare la parte definitoria affinché sia meglio specificato sia che cosa verrà tutelato con la proposta di legge in esame, sia chi sono i soggetti destinatari delle norme. Ciò al fine di emanare una legge che possa durare negli anni. Propone, inoltre, che il reato di pirateria sia equiparato a quello della contraffazione. Nel condividere il contenuto delle disposizioni relative alle sanzioni amministrative e alle temporistiche, esprime perplessità in merito al mancato riferimento nel testo alle fattispecie di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale.

Conclude chiedendo che ai gruppi sia concesso un tempo congruo per l'elaborazione di emendamenti al testo unificato.

Antonino IARIA (M5S) manifesta apprezzamento per quanto espresso dal collega Caso: osserva infatti che, sebbene il testo unificato non rechi indicazioni sulle specifiche tecniche della piattaforma tecnologica unica, più il quadro normativo è chiaro più sarà facile produrla. Si unisce quindi alla richiesta di poter disporre di un termine congruo per la presentazione delle proposte emendative.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) preannuncia la presentazione di emendamenti all'articolo 2 e all'articolo 7. Dopo aver manifestato un generale orientamento a votare in senso favorevole sul provvedimento, si as-

socia alla richiesta della deputata Grippo circa l'opportunità di poter disporre un termine congruo per la presentazione delle proposte emendative.

Andrea CAROPPO (FI-PPE) esprime il favore del gruppo Forza Italia per il testo unificato integrato dalle modifiche proposte dai relatori. Si dichiara disponibile a valutare le osservazioni contenute nel parere della Commissione Giustizia in merito alle pene. Rileva, infine, l'opportunità di valutare un ampliamento delle fattispecie dei contenuti da sottoporre a tutela.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) chiede di conoscere quale sia l'orientamento del Presidente in merito alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricordato che la decisione verrà presa dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle due commissioni, ricorda che occorre anche tenere conto della necessità di assicurare anche al Governo il tempo necessario per valutare le proposte emendative ed esprimere il relativo parere.

Pone quindi in votazione l'adozione del testo unificato elaborato dal comitato ristretto emendato con le due proposte illustrate oggi dalla relatrice Di Maggio.

Le Commissioni approvano l'adozione del testo unificato elaborato dal comitato ristretto (*vedi allegato*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 21 febbraio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.35 alle 16.50.

ALLEGATO

Proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico europeo:

a) riconosce, tutela e promuove la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali ed editoriali, anche di carattere digitale;

b) tutela il diritto d'autore e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica;

c) assicura alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno;

d) prevede opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale, anche al fine di contrastare la diffusione illecita e la contraffa-

zione di contenuti tutelati dal diritto d'autore;

e) salvaguarda i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica, e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza;

f) garantisce l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

Art. 2.

(Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti illeciti)

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», con proprio provvedimento, può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, l'Autorità ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodomi-

nio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (cosiddetto *top level domain*), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi ai sensi del citato comma 1 o a contenuti della stessa natura.

3. Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, con provvedimento cautelare abbreviato, adottato senza contraddittorio, l'Autorità ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta presentata ai sensi del comma 4 dal titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato. Nei casi di cui al primo periodo, qualora sia prevista la trasmissione in diretta, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della trasmissione medesima; qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima dell'inizio della prima trasmissione o, al più tardi, nel corso della medesima. L'Autorità, con proprio regolamento, in conformità ai principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurando strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento.

4. Il titolare o licenziatario del diritto o l'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato, al

fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti da parte degli utilizzatori finali, sotto la propria responsabilità, presenta all'Autorità la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente. Il soggetto legittimato ai sensi del primo periodo allega alla richiesta la documentazione necessaria, che può consistere nell'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali vengono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente. Tale elenco può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato direttamente e simultaneamente ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione.

5. Il provvedimento di disabilitazione di cui al comma 1 è notificato immediatamente dall'Autorità ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol e al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento medesimo. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell'elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti trasmessi abusivamente.

6. L'Autorità trasmette alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo,

con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. Su richiesta della stessa, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti illecitamente diffusi.

Art. 3.

(Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale)

1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita ».

2. Dopo il numero 4) del terzo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente:

«*4-bis*) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633 ».

3. All'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la parola: « duplica, » sono inserite le seguenti: « mette a disposizione, »;

2) dopo la parola: « supporti » sono inserite le seguenti: « o servizi »;

b) al comma 2:

1) dopo la parola: « noleggiate » sono inserite le seguenti: « o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1 »;

2) le parole: « euro 1032,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 5000 ».

Art. 4.

(Richiesta di informazioni agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono carte di credito per la repressione delle attività illecite a fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«*2-bis*. L'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater. Al fine di individuare i beneficiari dei proventi dell'illecito, l'autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti *internet* coinvolti e le altre persone fisiche che, anche attraverso di essi, percepiscono proventi derivanti dalla loro attività di illecita messa a disposizione di contenuti protetti ».

Art. 5.

(Campagne di comunicazione e sensibilizzazione)

1. All'articolo 27, comma 1, lettera *h*), della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « in accordo e in collaborazione con » sono inserite le seguenti: « la Presidenza del Consiglio dei

ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con »;

b) dopo le parole: « Ministero del lavoro e delle politiche sociali » sono inserite le seguenti: « , con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni »;

c) dopo le parole: « e audiovisivo » sono aggiunte le seguenti: « ; nell'ambito delle iniziative di cui alla presente lettera sono organizzate altresì campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, anche quali parti dei programmi scolastici e dell'educazione alla cittadinanza digitale e in collaborazione con i sistemi di messaggistica istantanea, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore ».

Art. 6.

(Sanzioni amministrative)

1. In caso di inottemperanza agli obblighi prescritti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 7.

(Regolamento)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità provvede, nel rispetto delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modificare il regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convoca un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso

alla rete *internet*, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione. La piattaforma è realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico. Nelle more della piena operatività della piattaforma resta fermo quanto previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013.

3. I costi di realizzazione e di gestione della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 sono a carico di tutti gli operatori appartenenti alle categorie rappresentate nel tavolo tecnico, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'Autorità, ad eccezione degli operatori di telecomunicazione, dei fornitori di accesso alla rete *internet* che non siano anche fornitori di contenuti e delle imprese il cui fatturato derivante da contenuti audiovisivi sia inferiore al 2 per cento del loro fatturato annuo complessivo.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi e finanziari aggiuntivi sostenuti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla presente legge all'Autorità, la misura delle contribuzioni di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata per un ammontare complessivo annuo pari a 1 milione di euro, nel limite massimo dell'1 per mille. L'Autorità, sentiti gli operatori e le imprese, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 266 del 2005, stabilisce l'ambito di applicazione, la misura, i termini e le modalità di versamento del contributo.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.